

P.U. R.G. n. 70-1/2025



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa Marta Sodano, letti gli atti del procedimento unitario iscritto al R.G. n. 70/2025 su ricorso proposto da **Crescenzo Chianese** (C.F. CHNCSC72A24A064R) nato il 24.01.1972 ad Afragola (NA) e **Giuseppina Vitale** (C.F. VTLGPP80S41F839K) nata l'1.11.1980 a Napoli, entrambi residenti in Macerata Campania (CE) al Viale C.A. Dalla Chiesa n. 29, interno 5, con l'ausilio dell'OCC Avv. Francesco D'Amora e rappresentati e difesi dall'Avv. Gianfranco Circolo, giusta procura depositata il 26.03.2025;

ricorrenti

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato il 17.03.2025 i coniugi Giuseppina Vitale e Crescenzo Chianese hanno chiesto l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti formulato con l'ausilio dell'OCC e del proprio advisor legale.

Il piano proposto della durata di anni 15 è così strutturato:

pagamento al 100% dei compensi dell'OCC;

pagamento al 78,88% del mutuo ipotecario residuo vantato da banca di credito P. Aozzoaglio;

pagamento al 75% del credito del difensore, advisor legale;

pagamento al 100% della TARI in favore dei Comuni di Orta di Atella e di Macerata Campania;

pagamento al 20% dei creditori chirografari rappresentati da istituti di finanziamento nei confronti dei quali sono stati contratti prestiti con delega di pagamento e cessione del quinto dello stipendio e dalla banca ipotecaria per la parte degradata al chirografo.

La proposta e il piano sono stati regolarmente comunicati ai creditori come risulta dalle ricevute indicate dai ricorrenti.

Pervenute le osservazioni di Banca Sistema s.p.a. è stata fissata udienza per garantire il contraddittorio delle parti.

§ Le ragioni di contestazione.

Preliminarmente, occorre evidenziare che Findomestic Banca s.p.a. si è limitata a comunicare la precisazione del proprio credito per € 1601,01, somma che il debitore ha già riportato in piano.

Quanto alla posizione di Banca Sistema s.p.a., quest'ultima ha contestato l'assenza della relazione particolareggiata dell'OCC circa la fattibilità del piano e la lacunosità della proposta quanto all'individuazione delle cause di sovraindebitamento. In particolare, con riferimento a tale ultimo fatto, Banca Sistema s.p.a. ha lamentato l'assenza di documentazione idonea a dimostrare che gli eventi infausti occorsi alle parti per l'acquisto della prima casa e le somme inutilmente sborsate siano state all'origine del sovraindebitamento e il susseguirsi di finanziamenti tra il 1997 e il 2022 senza che dai ricorrenti sia stata fornita adeguata giustificazione causale all'impiego delle notevoli somme ricevute.

In virtù di tali rilievi, Banca Sistema s.p.a. ha eccepito l'insussistenza del requisito della meritevolezza e perciò lo stato di colpa grave in cui versano i coniugi debitori che al momento in cui hanno contratto i finanziamenti più recenti – anche successivamente alla concessione del mutuo ipotecario – erano consapevoli dell'incapacità di sostenere le rate di pagamento, sicché difetta quel requisito dell'imprevedibilità *ex ante* nella contrazione delle obbligazioni necessario ad integrare l'assenza di colpa grave.

Ancora Banca Sistema s.p.a. ha eccepito l'inammissibilità della proposta per violazione dell'art. 66 CCII e cioè perché non sarebbero state tenute distinte le masse attive da quelle passive.

In particolare, con la quota di stipendio mensile messa a disposizione dal debitore Crescenzo Chianese, gli istanti propongono di estinguere anche le obbligazioni assunte soltanto dalla debitrice Giuseppina Vitale.

Ulteriore profilo di inammissibilità della proposta è stato messo in evidenza da Banca Sistema s.p.a. nella parte in cui l'opponente segnala che il ricorrente Crescenzo Chianese non ha inteso mettere a disposizione dei creditori la quota del TFS quantomeno nei limiti della pignorabilità di 1/5 sebbene esso non sia ancora maturato, tenuto conto del fatto che tale quota potrebbe essere oggetto di cessione in favore di intermediari finanziari tra i quali si colloca proprio anche Banca Sistema s.p.a.

Infine, Banca Sistema s.p.a. ha evidenziato la non veridicità delle dichiarazioni rese dal debitore Crescenzo Chianese in sede di stipula del contratto di finanziamento e la migliore soddisfazione che potrebbe essere ottenuta attraverso l'alternativa liquidatoria, anche alla luce del fatto che una volta chiusa la procedura di composizione della crisi l'esdebitazione non opera in via automatica, sicché il patrimonio dei ricorrenti diviene nuovamente aggredibile in via esecutiva.

Per tali ragioni Banca Sistema s.p.a. ha concluso per il rigetto della domanda di omologa.

§ La competenza per territorio.

La documentazione prodotta dai ricorrenti consente di affermare la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel cui circondario ricade il Comune di Macerata Campania, quale comune di residenza dei coniugi ricorrenti.



§ Lo stato di sovraindebitamento e la qualifica di consumatori.

Non vi è dubbio che i ricorrenti rivestano la qualifica di consumatori. L'art. 2 c. 1 lett. definisce "consumatore" *la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore.* Nella fattispecie in esame si è di fronte a un piano di ristrutturazione di natura familiare elaborato dai coniugi Giuseppina Vitale casalinga, e Crescenzo Chianese, dipendente del Ministero della Difesa con mansioni di carabiniere, strutturato per far fronte a prestiti di natura personale e familiari estranei ad attività di impresa.

Ricorre, altresì, la condizione richiesta dall'art. 66 comma 1 CCII per il quale *i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.* Nella fattispecie in esame i ricorrenti sono coniugi conviventi, entrambi consumatori, onde è soddisfatto il requisito richiesto dal legislatore per l'accesso a una procedura familiare.

È soddisfatto, altresì, il requisito oggettivo del sovraindebitamento. L'art. 2 CCII definisce il sovraindebitamento *come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.* In sostanza, può parlarsi di sovraindebitamento quando vi è un perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale cioè da determinare una rilevante difficoltà, ovvero una definitiva incapacità, di adempimento. Nel caso di specie, il nucleo familiare dei ricorrenti è composto da n. 5 persone (i coniugi e i 3 figli studenti) e il reddito mensile percepito è pari ad € 2.600,00, oltre a un assegno unico di € 593,00. Le spese necessarie al sostentamento familiare ammontano a € 1.612,58, sicché la consistenza patrimoniale e reddituale non consente il regolare pagamento dei debiti scaduti il cui ammontare è superiore ad € 240.000,00.

§ Insussistenza delle ragioni ostative all'omologa.

Non ricorre alcuna delle ragioni ostative indicate dall'art. 69 CCII in quanto i ricorrenti non risultano esdebitati nei cinque anni anteriori al deposito della domanda; non hanno beneficiato in precedenza dell'esdebitazione per due volte; non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con dolo o colpa grave.



Quanto alle prime due condizioni, di esse si dà atto nel ricorso e non sono state prodotte evidenze di segno contrario. Neppure sussiste la condizione ostantiva rappresentata dalla commissione di atti in frode ai creditori.

Sono atti in frode quelli consistenti nell'occultamento di fatti rilevanti ai fini della esatta valutazione delle condizioni patrimoniali e reddituali del proponente o del suo stato di sovraindebitamento nonché, parimenti, quelli che abbiano determinato il depauperamento del patrimonio del debitore rendendo più difficile la soddisfazione del ceto creditorio, così da costituire atto potenzialmente revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c. Nel caso in esame, la documentazione acquisita non fornisce evidenza di atti o pagamenti straordinari che possano dirsi pregiudizievoli per il ceto creditorio, ovvero che abbiano ridotto in misura consistente la garanzia patrimoniale in data anteriore alla presentazione della domanda.

Del pari e sotto altro profilo, come anche attestato dal gestore della crisi, la situazione patrimoniale complessiva della ricorrente risulta compiutamente illustrata e documentata in modo da consentire ai creditori una completa conoscenza della possibilità di soddisfo nell'alternativa liquidatoria.

Venendo alle contestazioni di Banca Sistema s.p.a., il Tribunale osserva che non può affermarsi la lacunosità della proposta nell'individuazione delle cause di sovraindebitamento. Se infatti è vero che già a partire dal 1997 i coniugi ricorrenti hanno fatto ricorso al credito al consumo è altrettanto vero che la difficoltà di far fronte alle obbligazioni assunte è successiva agli eventi collegati alle vicende legate all'esborso di denaro per l'acquisto – poi non realizzatosi della prima abitazione. Peraltro, dagli estratti conto prodotti dai ricorrenti risulta l'addebito di tali spese a differenza di quanto asserito dal creditore. Neppure ricorre il requisito della colpa grave come inteso dalla opponente. Invero, la giurisprudenza di merito condivisa da questo Tribunale ha osservato che il codice della crisi ha innovato l'originaria formulazione della norma di cui all'art. 12 bis l. n. 3/2012 che escludeva l'accesso del consumatore alla procedura di sovraindebitamento ove avesse assunto le relative obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di ottemperare ad esse, onde ciò che viene in rilievo non è più la prospettiva dell'adempimento o la sproporzione ex ante tra il debito e la capacità patrimoniale dell'indebitato, ma unicamente la rilevanza della colpa che deve essere connotata da gravità (cfr. Trib. Avellino, 11.04.2024, n. 16).

In particolare, secondo la giurisprudenza richiamata, *Il riferimento alla colpa grave costituisce elemento profondamente innovativo in quanto, pur richiedendo di valutare il comportamento del debitore sul piano oggettivo, ovvero in un'ottica comparativa e scevra da giudizi morali, muta totalmente il modello di riferimento con il quale operare il confronto, non più individuabile nell'uomo avveduto e coscienzioso (secondo i criteri su cui di regola si basa la colpa nell'illecito aquiliano) ma nel soggetto che abbia prestato quella minima diligenza esigibile anche dalle persone scarsamente*

accorte. Aderendo alla nuova impostazione introdotta dal codice della crisi, l'accesso alla procedura di regolazione della condizione di sovraindebitamento è consentito non solo ai consumatori che abbiano prudentemente e diligentemente assunto le proprie obbligazioni avendo correttamente valutato la propria capacità di adempiere, salvo poi trovarsi in situazioni sopravvenute e imprevedibili (c.d. shock esogeno), ma anche a coloro che pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, siano stati tuttavia spinti da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiono del tutto privi di giustificazione razionale (c.d. sovraindebitamento indotto o necessitato). Ne consegue che il consumatore non può essere considerato immeritevole quando abbia ritenuto di poter ragionevolmente pagare ogni debito alla scadenza, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, cosicché la successiva sproporzione tra risorse e passività non può ritenersi causata da una condotta gravemente imprudente. Del resto fino al verificarsi delle vicende connesse alla richiesta del mutuo (poi peraltro concesso con tasso variabile in luogo di quello fisso e all'innalzamento dei tassi negli ultimi anni), i coniugi hanno cercato di onorare le rate dei finanziamenti stipulati in precedenza. Inoltre, costituisce sicuro elemento scriminante nel caso di specie la non corretta valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore, atteso che a quella data alcun finanziamento avrebbe potuto essere accordato essendo la ricorrente già insolvente nonché priva di un reddito idoneo a far fronte al pagamento delle rate. A tanto deve aggiungersi che, sebbene Banca sistema s.p.a. abbia dichiarato che le informazioni fornite dal ricorrente non corrispondessero a verità avendo egli indicato l'esistenza solo di due cessioni, ciò non toglie che l'istituto finanziatore avrebbe dovuto assicurarsi *il soggetto richiedente il finanziamento fosse capiente e in grado di soddisfare gli oneri finanziari derivanti dall'apertura di una nuova linea di credito, anche richiedendo informazioni non reperibili in Banche dati* (cfr. Corte d'Appello Bari, 30.04.2025, n. 626).

§ Rispetto delle regole sul trattamento dei creditori ed assenza di pregiudizio per il creditore ipotecario

La proposta prevede la soddisfazione parziale e dilazionata nel tempo del creditore ipotecario. L'art. 67 c. 4 CCII novellato dal d. lgs. n. 136/2024 consente che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC. La proposta può prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali. Orbene, nel caso di specie, la proposta prevede una moratoria superiore ai due anni e tuttavia tale previsione non impedisce l'omologa del piano. Invero, la Suprema Corte si è espressa nel senso della possibile omologa del



piano, purché il creditore ipotecario sia posto in condizione di esprimere il proprio dissenso. Nel caso di specie, seppure il creditore ipotecario abbia avuto conoscenza della proposta e pertanto delle percentuali e dei tempi di soddisfacimento del proprio credito, alcun dissenso è stato sollevato, sicché anche con riguardo a tale profilo non si pongono problemi di omologabilità (cfr. Cass. 11.04.2025 n. 9549). In assenza di contestazioni da parte del creditore ipotecario, ritiene il Tribunale che sussista la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. Va precisato che la convenienza va parametrata non a quanto il debitore opponente otterrebbe dalla procedura esecutiva, bensì dalla soddisfazione che egli avrebbe in sede di liquidazione controllata. La giurisprudenza di merito, infatti, ha evidenziato che *in sede di omologa, il tribunale deve limitarsi a verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità della proposta in concreto presentata mentre la sua convenienza per i creditori potrà essere valutata solo in presenza di una specifica contestazione da parte di uno dei creditori, come avvenuto nel caso in esame. In tale ultimo caso, per procedere all'omologa, il giudice dovrà verificare che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria che, tuttavia, non può essere intesa come qualsiasi altra alternativa liquidatoria individuale, bensì come liquidazione controllata che è l'unica procedura liquidatoria alternativa prevista dal codice della crisi per il debitore-consumatore al fine di conseguire l'effetto esdebitatorio che è diventato un vero e proprio diritto per il debitore, in presenza della condizioni previste*" (Tribunale di Forlì sentenza n. 43 del 28 agosto 2023). Il giudizio di convenienza poi deve tenere conto del trattamento complessivo del credito nel senso che i tempi di pagamento vanno considerati unitamente alla percentuale di soddisfazione perché la durata del piano può essere compensata dall'aspettativa di un maggiore incasso che nel caso di specie non può essere escluso, posto che il debitore ha messo a disposizione il quinto del proprio TFS al momento in cui sarà erogato proprio al fine di contenere i tempi di esecuzione del piano. In considerazione della pendenza della procedura esecutiva e del valore dell'immobile, l'omologa del piano deve ritenersi maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria sia perché le autovetture citate da Banca Sistema s.p.a. sono vetuste e valutate € 500,00 onde la loro eventuale liquidazione non apporterebbe alcun vantaggio ai creditori chirografari, sia perché i tempi di liquidazione del bene immobile non sono ipotizzabili sia perché effettuata la vendita del bene, tenuto conto che decorsi tre anni alcuna ulteriore somma potrebbe essere detratta dal reddito della ricorrente, appare certamente conveniente per i creditori chirografari la somma messa a disposizione nel piano in esame.

§ Provvedimenti accessori

Vengono adottati i provvedimenti accessori come in dispositivo.

§ Spese del procedimento



Le spese di lite vanno interamente compensate fra le parti, tenuto conto degli orientamenti non sempre univoci in tema di meritevolezza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe,
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Giuseppina Vitale (C.F.
VTLGPP80S41F839K) e Crescenzo Chianese (C.F. CHNCSC72A24A064R);
compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
dichiara chiusa la procedura;
manda al gestore della crisi di:
vigilare sull'esatto adempimento del piano, riferendo al giudice delegato in caso di atti o circostanze
che ne impediscono l'esecuzione e comunque depositando relazione semestrale da comunicare anche
ai creditori;
trasmettere al giudice delegato urgente informativa in presenza di ogni altra circostanza rilevante ai
fini della revoca dell'omologazione
verificare che non siano compiuti pagamenti e atti dispositivi in violazione del piano;
accantonare sul conto della procedura le somme destinate al pagamento del compenso dei gestori
della crisi affinché possano essere svincolate mediante riconoscimento di periodici acconti, in
presenza di riparti parziali e salva la liquidazione del compenso finale all'esito dell'esecuzione
integrale del piano;
depositare una relazione finale alla scadenza del piano unitamente al proprio rendiconto della
gestione, specificando se i debitori abbiano esattamente ed integralmente adempiuto, ovvero
segnalando eventuali inadempimenti o omissioni;
dispone che la sentenza sia comunicata a tutti i creditori da parte del gestore della crisi;
dispone che la sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale nell'apposita area web a cura dell'OCC
entro 48 ore dalla comunicazione della stessa.

Si comunichi.

Santa Maria Capua Vetere, 8.09.2025

Il Giudice

Marta Sodano